

Presidenza della Regione
Présidence de la Région

Prot. n.
Vs./Rif. /U.P

AOSTE,
AOSTA 20 LUG. 2011

Al Segretario Generale della Regione
Ai Coordinatori della Giunta regionale
Al Segretario Generale del Consiglio regionale
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione
Al Rettore del Convitto Regionale "Federico Chabod" di Aosta
Al Direttore dell'Istituto Regionale "A. Gervasone" di Châtillon
Al Giudice di pace di Aosta e di Donnas
Ai Segretari particolari della Giunta regionale e del Consiglio regionale
Al personale dell'Amministrazione regionale comandato o distaccato presso altri Enti
Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 23

OGGETTO: Nuove disposizioni relative ai controlli sulle assenze per malattia.

Nell'attesa di addivenire ad una semplificazione delle procedure relative alle assenze per malattia, attraverso un parziale accentramento delle stesse realizzabile con l'informatizzazione dei processi, si comunicano di seguito le novità già in vigore introdotte dal Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale all'art. 16, comma 9 ha dettato disposizioni in merito alla sostituzione del comma 5 dell'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1. Controllo sulle assenze per malattia.

Il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti deve essere disposto dai Dirigenti competenti valutando la condotta complessiva del dipendente, nonché gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.

Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Rispetto alla normativa precedente, che prevedeva l'obbligo di invio di visita fiscale anche nel caso di assenze per malattia per un solo giorno, è stato reso più flessibile l'uso delle visite fiscali. Con le nuove disposizioni, si dovrà comunque tenere conto dei seguenti fattori: esigenza di contrastare l'assenteismo, storia dei singoli dipendenti e oneri connessi all'invio delle visite fiscali.

Il legislatore ha però stabilito che le visite fiscali debbano necessariamente essere richieste, anche nel caso di assenze per un solo giorno, quando il primo giorno di malattia segue o precede immediatamente una giornata o un periodo non lavorativo. Il riferimento va al venerdì o al lunedì (oppure ai giorni precedenti o successivi ai giorni di riposo o non lavorativi nel caso di dipendenti che operano su turni), oppure ai giorni immediatamente precedenti o seguenti le ferie o altri istituti che comportano l'assenza per l'intera giornata, o ai giorni in cui si può fare ponte.

2. Reperibilità durante la malattia.

La norma stabilisce che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato all'Amministrazione durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.

Tale disposizione non introduce alcuna novità sostanziale, poiché già contenuta nell'art. 053, comma 4 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010, il quale stabilisce che "il dipendente assente per malattia è tenuto al rispetto della presenza presso il domicilio comunicato all'Amministrazione con le metodologie e i contenuti precisati dalla normativa vigente; nel caso in cui debba allontanarsi durante le previste fasce orarie di reperibilità deve darne preventiva comunicazione all'Amministrazione e deve presentare, su richiesta, la documentazione giustificativa dell'assenza. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata".


3. Giustificazione dell'assenza durante le fasce di reperibilità della malattia.

Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria stabiliscono che nel caso in cui l'assenza durante le fasce di reperibilità della malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

OMISSIS

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
Ornella Badery



iv

Département du personnel et de l'organisation
Dipartimento personale e organizzazione

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

La Coordinatrice
Il Coordinatore

personale@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074